

# COMUNE DI AGNA

## STATUTO

- approvato con deliberazione di C.C. N. 21 in data 26.09.2002 -
- affisso all'albo pretorio comunale dal 19.10.2002 al 18.11.2002 -
- pubblicato nel B.U.R. del Veneto N. 44 in data 02.05.2003 -
- in vigore dal 19.12.2002 -
- **modificato (art. 42, 1° c.) con deliberazione di C.C. N. 22 in data 28.06.2006 -**
- **modifica pubblicata nel B.U.R. del Veneto N. 71 in data 11.08.2006 -**
- **stralcio/modifica affisso all'albo pretorio comunale dal 22.08.2006 al 21.09.2006 -**
- **modifica in vigore dal 22.10.2006 -**

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### ART. 1

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Agna è un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### ART. 2

#### FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il riconoscimento di parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
- e) la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- f) la promozione del diritto internazionale all'accoglienza delle persone che richiedono asilo politico, nello spirito della pace e della solidarietà tra i popoli.

ART. 3  
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4  
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalla frazione di Frapiero storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 18,33 confinante con i Comuni di Bagnoli di Sopra, Anguillara Veneta, Cavarzere, Cona, Correzzola, Candiana ed Arre.
3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo, nello storico Palazzo Mingoni.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5  
ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6  
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Agnà" e con lo stemma concesso con Regio Decreto in data 15 maggio 1924.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1964.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 7  
FESTA DEL PATRONO

1. Il Comune riconosce quale festa del Patrono per tutto il territorio comunale il giorno 10 agosto, ricorrenza di San Lorenzo.

**TITOLO I**  
**ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE**  
**CAPO I**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 8  
NATURA GIURIDICA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

ART. 9  
DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Competono al mandato di ciascun Consigliere:

- a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- b) il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli Enti, dalle Aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio comunale, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle tariffe vigenti, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purchè siano stati assolti con sentenze passate in giudicato. La Giunta Comunale stipula idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla loro presentazione.

5. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei poteri dei Consiglieri.

ART. 10  
DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 11  
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri, nel numero minimo di due, devono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale assieme al nominativo del capigruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista partecipante alla consultazione elettorale.
3. Il Consigliere che sia l'unico eletto in una lista e che non decida di far parte di un gruppo misto, ha le prerogative di un capigruppo.
4. La conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni sono stabilite dal Regolamento.

ART. 12  
DIMISSIONI, SOSPENSIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito. La surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere prevista dalla legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
6. Qualora sopravvenga la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale si fa luogo alla surrogazione a norma del comma terzo.

7. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare gli Assessori non Consiglieri con diritto di parola ma senza diritto di voto.

#### ART. 13

### INSEDIAMENTO E LAVORI DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Essa è, convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

3. Il Consiglio deve essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa, ed entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

#### ART. 14

### LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai rispettivi gruppi consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Preventivo e del Bilancio Pluriennale.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. Il Consiglio nel corso del mandato può con apposita deliberazione integrare e/o modificare il programma in tutto o in parte non più adeguato.

#### ART. 15

### SESSIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La consegna dell'avviso di convocazione deve essere fatta al domicilio di ogni singolo Consigliere nelle forme e nei modi previsti dal regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale.

5. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

6. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

## ART. 16

### PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

## ART. 17

### COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e dalle vigenti norme, spetta in ogni caso al Consiglio:

a) convalidare i Consiglieri eletti, giudicando le cause eventuali di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procedere eventualmente alle surroghe;

b) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e, comunque, in ogni caso in cui incombe l'obbligo di assicurare la rappresentanza alla minoranza;

c) determinare gli indirizzi in materia di orario degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi.

## ART. 18

### VOTO PALESE E SEGRETO

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni, ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

## ART. 19

### MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati. In caso di seconda convocazione, che dovrà avvenire in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei Consiglieri.

2. In entrambi i casi non si computa il Sindaco o chi lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale.

## ART. 20

### MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

ART. 21  
ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi uno e due.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 22  
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

ART. 23  
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio Comunale, può altresì, istituire Commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni consiliari.
6. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
7. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 24  
COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine finalizzate all'accertamento di responsabilità.
2. L'istituzione di tali Commissioni può essere proposta dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri assegnati, con l'indicazione dei motivi. Possono inoltre richiederne l'istituzione, per gravi irregolarità riscontrate, il Revisore dei Conti e il Difensore Civico.

3. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori sono determinati nella deliberazione istitutiva.

4. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina il funzionamento.

5. Ogni Commissione di indagine è composta da cinque Consiglieri, tre designati dalla maggioranza ed due designati dalle minoranze consiliari.

#### ART. 25

### REGOLAMENTO INTERNO

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

#### **CAPO I**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### ART. 26

### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra quattro e sei, fra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

5. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale

#### ART. 27

### DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni da parte degli Assessori sono immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili.

2. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate al Sindaco con comunicazione scritta e sottoscritta.

3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e verbalizzate dal Segretario, e si considerano presentate il giorno stesso.

#### ART. 28

### MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario Comunale.

6. Il verbale del Consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del Segretario Comunale è rimesso in copia autentica tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

7. Fino alla nomina del Commissario le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.

## ART. 29 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) determina e modifica le tariffe, comprese quelle per la fruizione di beni e servizi, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni tecniche, qualora detta nomina non sia attribuita dalla legge dallo Statuto o dai regolamenti alla competenza del Consiglio o del Sindaco;

g) propone i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ed approva anche la dotazione organica e relative modifiche;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) autorizza le sottoscrizioni degli accordi di contrattazione decentrata, approva il piano delle assunzioni e dispone le mobilità verso altri Enti;

o) approva gli accordi di programma promossi dal Sindaco e le convenzioni per la gestione di servizi di durata limitata;

- p) fissa, ai sensi del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- q) approva il PEG;
- r) affida gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori relativi a progetti di opere pubbliche, per la pianificazione urbanistica, nonché per consulenze legali;
- s) presenta una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- t) assume determinazioni in materia di toponomastica;
- u) esprime il proprio parere sul programma politico–amministrativo del Sindaco prima che lo presenti al Consiglio Comunale;
- v) approva la costituzione di servitù di ogni genere e tipo e le transazioni;
- z) dispone in materia di liti, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio.

## ART. 30 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, ed il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Fa eccezione per la validità delle sedute, la presenza di almeno la metà dei componenti della Giunta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della Giunta nominato dal Presidente.

## **CAPO III** **IL SINDACO**

### ART. 31 IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintendente alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende, quale ufficiale del governo, all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Al Sindaco inoltre compete, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, il coordinamento riguardante gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, quale organo di amministrazione, spettano altresì competenze di legge riguardanti la vigilanza e poteri di autorganizzazione connessi all'ufficio nel rispetto del presente Statuto e regolamento.

### ART. 32

#### ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, con provvedimento motivato per violazioni dei doveri d'ufficio;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili, sentito il Segretario Comunale;

h) conferisce la procura alle liti a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale;

i) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali, funzioni prima attribuite al Prefetto;

l) può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale e ne determina il relativo compenso (Art. 44 C.C.N.L. 16.5.2001);

m) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

n) nomina le Commissioni di gara e concorso, su proposta del Segretario Comunale;

o) concede il patrocinio del Comune;

p) determina le sanzioni amministrative entro i limiti di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 24.11.1981, N. 689.

### ART. 33

#### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, nei quali nell'ente ha una partecipazione, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### ART. 34

#### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

2. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori di curare, per gruppi di materie, la presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di competenza, nonché di sovrintendenze al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori riferendone alla Giunta. Può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. Della delega è data comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Le deleghe sono revocabili con motivazione in qualsiasi momento.

4. Il Sindaco può conferire delega ai singoli Assessori per seguire specifici argomenti per un tempo limitato.

5. A ciascun Consigliere Comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di trattare particolari problematiche attraverso incarichi speciali limitati nel tempo e nell'oggetto.

#### ART. 35

#### DIMISSIONI, DECADENZA E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e verbalizzate dal Segretario, e si considerano presentate il giorno stesso.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio Comunale; il Regolamento stabilirà il numero di tali persone e la procedura di verifica dell'impedimento.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

#### ART. 36

#### VICE SINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da altro Assessore secondo l'ordine di anzianità.
3. Gli Assessori che non siano Consiglieri Comunali non possono sostituire il Sindaco nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e degli Assessori subentra il Consigliere anziano.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### ART. 37 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
4. L'astenuito non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

### ART. 38 NOMINE

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nella prima seduta dopo le elezioni e comunque in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato.
3. Sono fatte salve le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge.

### ART. 39 PARI OPPORTUNITA'

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
2. Il Consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni Consiliari e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza e si ispira a principi di pari opportunità nelle nomine e negli indirizzi nella designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune di sua competenza.

## TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### ART. 40

#### ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE

1. Il Comune, attraverso specifico regolamento che disciplina il diritto di accesso e di informazione favorisce il diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti del Comune e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

### ART. 41

#### VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, al fine di promuovere la partecipazione all'azione comunale, valorizza le libere forme associative, agevolandole con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le Associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, della tutela dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali di volontariato e della cooperazione.

3. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle caratteristiche dell'associazionismo.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli Enti, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni presenti e operanti nel territorio.

### ART. 42

#### CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può istituire il "Consiglio Comunale dei Ragazzi". Vi possono partecipare i ragazzi residenti nel Comune di Agna con età compresa tra gli 11 ed i 14 anni.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

### ART. 43

#### CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza

locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione riguarda l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.

7. Il Segretario Comunale cura la redazione del verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

8. Partecipano alla consultazione i cittadini maggiorenni.

#### ART. 44 REFERENDUM

1. In materie di esclusiva competenza comunale sono ammessi referendum consultivo, propositivo, abrogativo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non sono ammessi i referendum sulle seguenti materie:

- bilanci, tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- Statuto comunale;
- Regolamento del Consiglio Comunale;
- Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
- approvazione del Bilancio;
- provvedimenti riguardanti singoli soggetti o gruppi ristretti di individui;
- le materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- i pareri richiesti da disposizioni di legge;
- le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- i lavori pubblici ad opere e servizi per i quali è formalizzato da parte del Comune l'appalto o conferito incarico di progettazione;

4. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del Consiglio Comunale.

5. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

6. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20 per cento di cittadini maggiorenni residenti nel Comune.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

11. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

#### ART. 45

#### ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco valuta l'opportunità di informare il Consiglio Comunale sull'esito di tali forme di partecipazione.

4. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### ART. 46

#### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'art. 8 della Legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART. 47  
DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa comunale.

2. Il Difensore Civico segnala al Consiglio Comunale abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, rilevati direttamente nell'azione amministrativa o fattigli rilevare da qualsiasi cittadino ed esercita altresì le funzioni di controllo previste dalla legge.

3. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed accedere presso gli uffici al fine di compiere accertamenti ed ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause di quanto segnalato.

4. L'ufficio del Difensore Civico può essere esercitato in forma associata con altri Comuni o con la Provincia, previa adozione di apposita Convenzione.

5. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.

7. Il Difensore Civico, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nomina un commissario per gli adempimenti con lo stesso stabiliti, con medesimi termini e modalità.

**TITOLO III**  
**UFFICI E PERSONALE**

ART. 48  
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione anche mediante sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quello degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quello del lavoro privato;

d) attuare il principio della graduazione delle responsabilità diffusa su più livelli e gradi.

Il Comune, nella predisposizione della configurazione ottima dei servizi e degli uffici, individua i singoli Responsabili per ciascun servizio, nonché la dotazione organica di ogni singolo ufficio.

2. Le procedure e le competenze devono rispettare il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, e la gestione amministrativa, che spetta agli organi tecnici e burocratici.

3. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne

disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

4. L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità, nonché dei relativi Responsabili di servizio.

5. Il Responsabile dell'unità organizzativa coordina il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per singoli atti, per progetti-obiettivo e per programma;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegato all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

7. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuove forme di aggiornamento professionale del personale, indica nuovi strumenti di tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.

#### ART. 49

#### ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai Responsabili delle singole unità organizzative.

2. L'esecuzione delle determinazioni è svolta dal Responsabile di servizio che le ha adottate.

3. Le determinazioni vengono assunte dall'organo competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio.

4. Le determinazioni sono raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il Segretario Comunale o il dipendente da lui incaricato.

5. Le determinazioni contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al punto precedente sono affisse all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

6. Le determinazioni dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

7. Non sono soggette a pubblicazione le determinazioni riguardanti concessioni di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone, quelle contenenti dati personali da tutelare, nonché le disposizioni di liquidazione.

#### ART. 50

#### FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i

pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario Comunale stipula i contratti in rappresentanza del Comune, quando non esercita le funzioni di Ufficiale rogante, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

5. Il Segretario Comunale coordina, verifica e controlla le attività dei Responsabili dei servizi; esercita il potere sostitutivo nei casi di inerzia dei Responsabili dei servizi; solleva nei confronti dei Responsabili dei servizi contestazione di addebiti, procedimenti disciplinari e adotta le sanzioni, nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; adotta ogni altro provvedimento in materia di personale che la legge genericamente attribuisce alla competenza dei dirigenti. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) formula, d'intesa con l'Amministrazione, schemi, programmi e proposte concernenti l'attività del Comune, cura con i Responsabili dei servizi l'attuazione dei programmi definiti dall'Amministrazione adottando i provvedimenti necessari ad affidare progetti e risorse ai Responsabili dei servizi che devono realizzare i vari progetti;

b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

c) attesta l'esecutività di provvedimenti e atti del Comune;

d) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale apicale;

e) presiede le commissioni nei pubblici concorsi per la copertura dei posti apicali, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi di funzionari esterni all'Ente;

f) presiede le commissioni nei pubblici concorsi in genere e le commissioni di gara, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno;

g) convoca la conferenza dei Responsabili di settore o di servizio, quale momento di verifica collegiale dell'attività di gestione;

h) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e ne coordina l'attività.

6. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 108, 4° comma. del D.Lgs 267/2000, assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo.

7. Al Segretario Comunale / Direttore Generale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli organi elettivi o ai Responsabili dei servizi. Egli promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi di loro assenza o impedimento, previa istruttoria del servizio competente.

## ART. 51

### RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

## ART. 52

### FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già approvati con precedenti atti denominati determinazioni; approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa.

2. La stipulazione dei contratti deve essere normalmente preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa riportante le indicazioni di cui al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.

3. La disciplina dei contratti del Comune è fissata nel Regolamento dei contratti, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento, previa informazione al Sindaco o Assessore competente;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;

l) forniscono al Segretario Comunale nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;

n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

o) rispondono, nei confronti del Sindaco e del Segretario Comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

p) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;

q) approvano perizie dei progetti qualora non muti il quadro economico né sia alterata la sostanza del progetto approvato;

r) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Comunale;

s) esprimono pareri obbligatori solo sulle proposte di delibera che non siano meri atti di indirizzo;

t) conferiscono incarichi professionali minori, esclusi quelli attribuiti alla competenza della Giunta Comunale;

u) approvano i protocolli di intesa, le convenzioni per incarichi professionali e consulenze esterne, le convenzioni per l'esercizio di funzioni inerenti l'ufficio con durata non superiore ad anni uno.

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni di loro spettanza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

6. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

#### ART. 53

#### ATTI ISTRUTTORI

1. I singoli Responsabili dei servizi potranno formulare, di volta in volta, autonomamente o su richiesta degli organi elettivi o del Segretario, proposte, pareri, valutazioni tecniche o altri atti di carattere istruttorio che precedono l'adozione dell'atto finale, qualora esso non sia già di competenza dei Responsabili dei servizi.

#### ART. 54

#### COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale direttivo o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

## TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI

### ART. 55 DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di fornire indirizzi per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

4. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Azienda speciale, a mezzo di Istituzione, a mezzo di Società di capitali.

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune approva appositi regolamenti.

### ART. 56 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, regolamentando i criteri di gestione del servizio stesso.

### ART. 57 LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente in materia di ricerca del contraente da parte delle pubbliche amministrazioni.

### ART. 58 LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, è nominato dal Sindaco secondo i criteri deliberati dal Consiglio Comunale.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali compresi quelli contenenti i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi e verifica i risultati della gestione.

## ART. 59 LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco secondo i criteri approvati dal Consiglio Comunale. Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di gestione approvato dal Consiglio Comunale. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria ed economica, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali compresi quelli contenenti i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

ART. 60  
LE SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Non è preclusa all'Ente la possibilità di partecipare mediante il conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

ART. 61  
NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI  
AZIENDE, DI ISTITUZIONI E DI SOCIETA' DI CAPITALI

1. Gli amministratori di Aziende ed Istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori i Revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue Aziende e Istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Gli amministratori delle Aziende speciali, istituzionali e Società di capitali, possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 62  
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti. La modifica dello Statuto di Aziende, Istituzioni, Società deve essere conforme ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

## TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

### ART. 63 PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici interessati.

### ART. 64 CONVENZIONI

1. Il Comune, per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali sono previsti i fini, la durata, le forme di consultazione con gli altri Enti contraenti, i rapporti funzionali ed i reciproci obblighi e garanzie.

### ART. 65 CONSORZI

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni e/o con la Provincia.

2. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione da parte del Consiglio Comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente art. 63.

3. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

4. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

### ART. 66 UNIONE DI COMUNI

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio Comunale, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, può costituire una unione con uno o più Comuni, di norma contermini.

ART. 67  
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere e di interventi o di programmi di intervento nei quali siano coinvolte le attribuzioni di diversi soggetti pubblici e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati.

2. Per le medesime finalità il Comune può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le Amministrazioni interessate, qualora nella definizione o attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti, anche tenendo presente la programmazione comunale ed a mezzo di appositi piani finanziari;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.

4. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale e/o successiva deliberazione di ratifica della stessa.

**TITOLO VI**  
**FINANZE E CONTABILITA'**

ART. 68  
IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

ART. 69  
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

2. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

#### ART. 70 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di Statuto e di regolamento.

3. Il Revisore, in conformità di quanto stabilito dal Regolamento di contabilità:

- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del Revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

#### ART. 71 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli organismi istituzionali e/o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1° devono essere osservati dagli Organismi istituzionali e/o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

### **TITOLO VII** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 72 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto divenuto esecutivo, è pubblicato nel B.U.R., affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.

3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce, attesta l'entrata in vigore del presente Statuto, che da tale data sostituisce il precedente Statuto approvato con deliberazioni del C.C. N. 36/91 e N. 50/91 e successive modificazioni.

4. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

ART. 73  
NORMA TRANSITORIA

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.